Pubblicato il 24/08/2017

N. 01767/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 557 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Muzio, presso il cui studio in Milano, via Bainsizza, 4, è elettivamente domiciliato;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano - rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore della Provincia di Milano Nr. 68541/2^/16/Div.Ant./MP2 datato 2 gennaio 2017 e notificato il 16 gennaio 2017 (doc. n. 1), nonché di tutti gli atti ad esso connessi e/o comunque collegati, con il quale il Questore ha vietato al ricorrente Sig. -OMISSIS- «di accedere a tutti gli impianti sportivi del

territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione Europea, ove si disputeranno manifestazioni calcistiche delle seguenti competizioni: Campionati di Serie A, B. Lega Pro, Lega Nazionali dilettanti, Campione League, Europa League, Coppa del Mondo per Club, Tim Cup, Supercoppa Italia, Supercoppa Europea, Trofeo Berlusconi, Trofeo Tim, Trofeo Birra moretti, Campionato Primavera, Primavera Tim Cup, Supercoppa Primavera Tim,. Incontri della Nazionale Italiana di Calcio di tutte le categorie, partite amichevoli, per un periodo di anni UNO dalla data di notifica del presente provvedimento. Tale divieto viene esteso anche agli incontri di calcio disputati all'estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale Italiana. È vietato altresì allo stesso di transitare nelle vicinanze dello stadio "Meazza" di Milano dodici ore prima dell'inizio e durante gli incontri cui prenderanno parte le squadre di calcio iscritte alle serie suddette , precisamente nelle seguenti zone perimetrali del suddetto stadio: P.le Moratti, Piazza Axum, Via Piccolomini, Vai Tesio, Via Harar, Via Pegaso, Via Fetonte, Via Achille, Via Rospigliosi, Via Dessié, Via Ippodromo, Via Diomede, via Patroclo, Piazzale dello Sport, Via Caprilli, Piazzale Lotto e Via Via Novara, nonché nella stazione ferroviaria di Milano Centrale, salvo comprovati motivi che giustifichino la presenza dell'interessato nei citati luoghi »

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Questore della Provincia di Milano ha vietato al sig. -OMISSIS- "di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione Europea, ove si disputeranno manifestazioni calcistiche delle seguenti competizioni: Campionati di Serie A, B. Lega Pro, Lega Nazionali dilettanti, Campione League, Europa League, Coppa del Mondo per Club, Tim Cup, Supercoppa Italia, Supercoppa Europea, Trofeo Berlusconi, Trofeo Tim, Trofeo Birra moretti, Campionato Primavera, Primavera Tim Cup, Supercoppa Primavera Tim, incontri della Nazionale Italiana di Calcio di tutte le categorie, partite amichevoli, per un periodo di anni UNO dalla data di notifica del presente provvedimento".

Il provvedimento dispone inoltre: "tale divieto viene esteso anche agli incontri di calcio disputati all'estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale Italiana. È vietato altresì allo stesso di transitare nelle vicinanze dello stadio "Meazza" di Milano dodici ore prima dell'inizio e durante gli incontri cui prenderanno parte le squadre di calcio iscritte alle serie suddette , precisamente nelle seguenti zone perimetrali del suddetto stadio: P.le Moratti, Piazza Axum, Via Piccolomini, Vai Tesio, Via Harar, Via Pegaso, Via Fetonte, Via Achille, Via Rospigliosi, Via Dessié, Via Ippodromo, Via Diomede, via Patroclo, Piazzale dello Sport, Via Caprilli, Piazzale Lotto e Via

Via Novara, nonché nella stazione ferroviaria di Milano Centrale, salvo comprovati motivi che giustifichino la presenza dell'interessato nei citati luoghi".

L'amministrazione ha irrogato il divieto in quanto in data 18.09.2016, in occasione dell'incontro di calcio Inter - Juventus, disputatosi presso lo Stadio "Meazza" di Milano, agenti di pubblica sicurezza hanno notato il sig. -OMISSIS- porre in vendita tre titoli di accesso all'impianto sportivo, senza essere titolare della prevista autorizzazione, ad un noto esercente l'attività di bagarinaggio.

Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, articolando le seguenti doglianze:

I. violazione e falsa applicazione dell'art. 1 sexies, d.l. m. 28/2003 e dell'art. 1, c.545, ultimo periodo, l. n. 232/2016;

II. violazione e falsa applicazione dell'art. 1 sexies, d.l. m. 28/2003 e dell'art. 1, l. n. 689/1981, eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di motivazione;

III. eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti, carenza di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

All'udienza del 21 giugno 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato per le ragioni già affermate in sede cautelare.

La norma applicata nel caso di specie è l'art. 1 sexies, d.l. n. 28/2003, ai sensi del quale "*chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione*

amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401".

La norma attribuisce all'amministrazione il potere di valutare se, in caso di contravvenzione al divieto di vendita di titoli di accesso a manifestazioni sportive da parte di chi non appartiene a società autorizzate, debba essere o meno irrogata - in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro – la misura del divieto di accesso a manifestazioni sportive di cui all'art. 6, c. 1 e 2, l. n. 401/1989.

Che non si tratti di un potere vincolato ma discrezionale è evincibile dall'utilizzo del verbo "possono essere applicati"; in quanto connotato da discrezionalità, questo potere può essere sindacato dal giudice ove incorra nel vizio della manifesta illogicità.

Un'applicazione ragionevole della norma di cui all'art. 1 sexies, d.l. n. 28/2003 impone che l'irrogazione della misura sanzionatoria del divieto di accesso a manifestazioni sportive concerna unicamente le fattispecie connotate da maggiore gravità, in cui l'attività di bagarinaggio viene svolta in modo abituale, proprio al fine di impedirne il suo esercizio (di ciò si trae conferma nella previsione – non applicabile ratione temporis al caso di specie - di cui all'art. 1, c. 545, l. n. 232/2006, norma che esclude da sanzioni la vendita o altra forma di collocamento titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali).

Nel caso di specie, invece, una pluralità di circostanze palesa il carattere meramente occasionale della condotta tenuta dal ricorrente (come evidenziato dal g.i.p. del Tribunale di Milano, il quale non ha convalidato la misura restrittiva della libertà personale di cui all'art. 6, c. 2, l. n. 401/1989, di presentazione presso l'ufficio denunce della Questura, ritenendola non giustificata e non proporzionata alla concreta gravità della condotta): il ricorrente è incensurato, era in possesso solamente di tre titoli di accesso allo stadio, non è stato trovato in possesso di altro denaro ricevuto quale provento di pregresse vendite di biglietti; i titoli erano inoltre intestati a famigliari del sig. -OMISSIS- ed il prezzo di vendita concordato era lo stesso al quale i biglietti erano stati acquistati.

Queste circostanze fattuali palesano la manifesta illogicità della misura disposta con il provvedimento impugnato.

Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'interno al pagamento delle spese di giudizio, a favore del ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 2 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Silvia Cattaneo	**Angelo De Zotti**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.